

LAVOROdi **STEFANIA VERCELLOTTI****? 600, il giorno del patatrac***Il sito dell'Inps apre alla presentazione delle domande ed è caos. Ancora dubbi sui soggetti a cui spetta l'indennità.*

L'avvio del servizio telematico per richiedere il **bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia** per le partite Iva, gli autonomi e i collaboratori coordinati e continuativi c'è stato mercoledì primo aprile. L'Inps pubblica un tutorial recuperabile a [questolink](#), che però poco aggiunge a quanto già noto e la presentazione delle istanze diventa una vera e propria epopea western: sito non raggiungibile, accessi a profili di altri utenti, **orari contingentati**. Migliaia di domande presentate (perché qualcuno ce l'ha fatta), ma l'Inps rassicura i contribuenti e ricorda che non si tratta di un click day, poi parla di un attacco *hacker*, mette offline il sito, rivede l'home page, ma non basta, la pagina web dedicata all'indennità continua a essere raggiungibile solo a tratti.

Ricapitolando, il bonus spetta anche ai **soci** di società di capitali e ai soci di società di persone: tutti quelli obbligati a iscriversi alla **sezione speciale dell'AGO** avranno accesso al beneficio a norma dell'art. 28. L'indennità è riconosciuta per ciascun socio iscritto, mentre nulla spetta alla società, come specificato dal Ministero. Pertanto, anche i soci di Srl, iscritti alla **Gestione commercianti/artigiani** in quanto esercitano in modo personale continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, possono richiedere il bonus di 600 euro. Nessuna indennità ai **soci di SpA** in quanto non hanno tutela previdenziale come lavoratori autonomi. Lo stesso vale per i soci di **Srl Industria** che non hanno obblighi di iscrizione.

Dipanato un altro dubbio con le faq del Ministero: hanno diritto ai 600 euro, sulla scorta dell'art. 28, anche gli **agenti di commercio**, nonostante l'obbligo di essere iscritti sia all'Inps che alla forma previdenziale Enasarco. Precisioni anche per i **collaboratori familiari e i familiari coadiuvanti** dell'imprenditore: vero è che per questi soggetti non si può parlare di *"lavoro autonomo"*, ma altrettanto vero che gli stessi sono obbligati all'iscrizione all'Ago nonostante i versamenti siano effettuati dal titolare dell'impresa.

Rimane invece controversa l'inclusione nella platea dell'art. 27 degli **amministratori non soci** che percepiscono compensi: la Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza 20.01.2017, n. 1545, afferma che il rapporto tra amministratore e società non può qualificarsi né come contratto d'opera, né come rapporto subordinato o parasubordinato. L'Inps invece assimila ai co.co.co gli amministratori ai fini dell'iscrizione alla gestione separata. In entrambi i casi sopra citati occorrerà quindi coniugare *"l'eterna della norma"* e *"la prevalenza della sostanza sulla forma"* affinché non si abbiano effetti discriminatori. Vero è che nell'incertezza molti amministratori presentano la domanda sul sito auspicando che non venga rigettata.

Intanto, si è sbloccata la procedura anche per i professionisti iscritti alla casse di previdenza obbligatorie: i **siti delle singole Casse** hanno retto meglio l'assalto dei propri iscritti, qualche rallentamento si è registrato ma nessun default. Si rammenta che il decreto interministeriale, che stabilisce le regole di attribuzione del fondo per il **reddito di ultima istanza**, prevede che il bonus venga riconosciuto a chi ha avuto redditi fino a € 35.000 nell'esercizio 2018, senza richiesta di documentazione aggiuntiva. I liberi professionisti che sempre nel 2018 hanno percepito redditi tra **35.000 e 50.000 euro**, per accedere all'indennità, dovranno invece provare di aver subito cali di attività di almeno il 33% nei primi 3 mesi 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.